

**Affidamento del Servizio Idrico Integrato
Ambito Distrettuale “Sannita”**

Schema di Regolamento

per la gestione del servizio idrico integrato
nell’ambito distrettuale “Sannita”

Allegato 9 al Disciplinare di Gara

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA	3
ART. 2 - OBBLIGHI	3
ART. 3 - USI DELLA RISORSA IDRICA, SCARICHI FOGNARI E TIPOLOGIE DI FORNITURA	4
ART. 4 - NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	5
ART. 5 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE	5
ART. 6 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	5
TITOLO II - CONDIZIONI DI FORNITURA DEL S.I.I.	5
ART. 7 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5
ART. 8 - CONTRATTO DI FORNITURA - ADEMPIMENTI - VERSAMENTI	7
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E FORME EQUIVALENTI DI GARANZIA	7
ART. 10 - VOLTURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA	8
ART. 11 - VOLTURA MORTIS CAUSA	9
ART. 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA	9
ART. 13 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	10
ART. 14 - RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	10
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	11
ART. 16 - OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI	11
ART. 17 - CONSUMI IDRICI	12
ART. 18 - QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA	13
ART. 19 - DOCUMENTO DI FATTURAZIONE O BOLLETTA	13
ART. 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BOLLETTE	13
ART. 21 - MOROSITÀ	14
ART. 22 - VERIFICA DEL CONTATORE	14
ART. 23 - CERTIFICAZIONE CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ANTINCENDIO	15
ART. 24 - SOSTITUZIONE DEL MISURATORE PER USURA TECNICA	16
ART. 25 - COMUNICAZIONI E RECLAMI	16
ART. 26 - INDENNIZZI	16
TITOLO III - SERVIZIO IDRICO	16
ART. 27 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI	16
ART. 28 - GRUPPI DI MISURA RICADENTI IN AREE PRIVATE	17
ART. 29 - PERDITE OCCULTE AGLI IMPIANTI INTERNI - DEFINIZIONE E DISCIPLINA	18
ART. 30 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	19
TITOLO IV - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	19
ART. 31 - PRESCRIZIONI TECNICHE DEGLI IMPIANTI FOGNARI INTERNI	19
ART. 32 - ATTESTAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	20
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	20
ART. 33 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE - CONCILIAZIONE PARITETICA	20
ART. 34 - PENALI	20
ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI	21

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione ed efficacia

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato ed i rapporti tra il Gestore del SII e l'utente finale, in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.
2. Il presente Regolamento si applica nei comuni ricompresi nell' "**Ambito Distrettuale Sannita**" di cui alla Legge Regionale n. 15/2015, nei quali il gestore del SII è subentrato nella gestione del servizio idrico integrato o parte di esso.
3. Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato (o parte di esso), senza che occorra la materiale trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile.
4. Al fine di garantirne la massima diffusione e conoscibilità, il presente Regolamento è disponibile anche sul sito del Gestore del SII e sul sito dell'Ente di Governo dell'Ambito o di altro soggetto competente.
5. Le variazioni al presente Regolamento sono approvate, su proposta del Gestore, dall'Ente di Governo dell'Ambito.
6. La struttura dei corrispettivi e le relative tariffe sono determinate dall'Ente di Governo dell'Ambito in base ai provvedimenti dell'Autorità competente.
7. Gli oneri da corrispondere per le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono approvati dall'Ente di Governo dell'Ambito o da altro soggetto competente.

Art. 2 - obblighi

1. Il Gestore del SII, nell'ambito del rapporto contrattuale di fornitura, ha l'obbligo di:
 - adempiere alle obbligazioni-prestazioni derivanti dalla normativa *pro tempore* vigente, dalle disposizioni delle Autorità competenti, dal presente Regolamento, dalla "*Carta dei Servizi*";
 - assicurare i livelli e la qualità del servizio previsti dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione;
 - ottimizzare la pressione di esercizio delle reti;
 - utilizzare tutte le tecnologie più avanzate ed adottare condotte finalizzate a garantire l'erogazione di un servizio regolare, efficace ed efficiente;
 - svolgere tutte le attività di ricerca programmata delle perdite e di riduzione delle stesse;
 - provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere affidate per la gestione del SII;
 - attuare il programma degli interventi;
 - promuovere sul territorio l'uso razionale della risorsa idrica;
2. L'utente finale, nell'ambito del rapporto contrattuale di fornitura, ha l'obbligo di:
 - utilizzare la risorsa idrica per soddisfare le proprie necessità, adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco e a promuovere il riutilizzo, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento;
 - adempiere alle obbligazioni-prestazioni derivanti dalla normativa *pro tempore* vigente, dalle disposizioni dell'Autorità competente, dal presente Regolamento e dalla "*Carta dei Servizi*";
 - non allacciarsi senza espressa autorizzazione del Gestore del SII alle reti idriche e fognarie nere e/o miste, insistenti nel territorio dell'**Ambito Distrettuale Sannita**;
 - non ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete idrica, della rete fognaria nera e/o mista e degli impianti di depurazione ovvero mettere in atto azioni o comportamenti, che anche indirettamente possano causare danni alle infrastrutture ovvero agli impianti in gestione al servizio idrico integrato;
 - non adottare qualsiasi comportamento che, anche in maniera indiretta, possa causare danni alle infrastrutture ovvero agli impianti ricadenti in gestione al servizio idrico integrato;
 - scaricare in pubblica fognatura le acque reflue nere e/o di prima pioggia attraverso apposite condotte denominate "*di allacciamento*" da realizzare secondo le disposizioni previste nel presente Regolamento. Il Gestore del SII, qualora si presenti una situazione di inerzia ovvero di

inadempimento dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, può richiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza, salvo l'esibizione di idonea documentazione attestante l'autorizzazione all'utilizzo di dispositivi alternativi per lo smaltimento delle acque reflue, in conformità alla normativa *pro tempore* vigente in materia (d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.);

- in caso di estensione di reti fognarie nere e/o miste, presentare apposita richiesta di allacciamento entro 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
- scaricare le acque meteoriche di dilavamento eccedenti la prima pioggia in reti fognarie bianche ovvero attraverso sistemi alternativi.

Art. 3 -Usi della risorsa idrica, scarichi fognari e Tipologie di Fornitura

1. L'acqua viene somministrata prevalentemente per consumo umano e non può essere utilizzata per usi diversi da quelli specificati nel contratto di fornitura. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti, ad insindacabile giudizio del Gestore del SII, qualora non limitino o pregiudichino l'utilizzo per il consumo umano o la qualità della risorsa.
2. Il Gestore del SII può limitare la quantità fornita o sospendere la fornitura per le utenze non domestiche, in situazioni di emergenza idrica derivanti da motivi tecnici ovvero da eventi naturali eccezionali ed imprevedibili.
3. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità fissati dalla normativa *pro tempore* vigente, è vietato scaricare nella pubblica fognatura:
 - a) tutte le sostanze classificabili come rifiuto solido, anche se triturate;
 - b) tutte le sostanze che sono classificate come rifiuto liquido;
 - c) tutte le sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo depurativo dell'impianto di trattamento;
 - d) tutte le sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione e per la salute pubblica.
4. Non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche: oli e grassi da attività di cucina, oli da manutenzioni meccaniche, acidi (ad es. di batterie), sostanze provenienti dallo sviluppo di fotografie, sostanze da attività di giardinaggio (diserbanti, insetticidi, ecc.), colle, vernici e solventi.
5. Il gestore del SII, al fine di preservare l'integrità delle infrastrutture fognario/depurative ad esso affidate e limitatamente alle utenze non domestiche, può impartire specifiche prescrizioni relative alla quantità di acqua reflua da scaricare nonché alle modalità, tempi ed orari per effettuare lo scarico.
6. Anche al fine di garantire l'accesso alla risorsa idrica, il Gestore del SII può disporre l'erogazione separata del servizio idrico, fognario e/o depurativo nei seguenti casi:
 - a) l'erogazione del servizio idrico e fognario, nelle more dell'allacciamento delle reti fognarie al servizio depurazione, qualora la rete fognaria non sia allacciata ad un impianto di depurazione attivo ed efficiente ma sia comunque oggetto di interventi previsti nella programmazione d'ambito;
 - b) l'erogazione del solo servizio idrico, qualora l'immobile da alimentare è ubicato su strada pubblica non servita da rete fognaria e l'utente finale dimostri di avere un adeguato sistema di smaltimento alternativo delle acque reflue;
 - c) l'erogazione del servizio fognario e depurativo per utenti finali che utilizzano fonti di approvvigionamento autonomo oppure hanno esigenza di scaricare in pubblica fognatura acque meteoriche di dilavamento, previa verifica da parte del Gestore del SII del ricorrere delle condizioni di fattibilità tecnica.
7. Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle definite dall'Autorità di Regolazione.
8. La variazione della tipologia di fornitura è subordinata alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.
9. È vietato l'utilizzo della risorsa idrica per usi anche parzialmente diversi da quelli accertati ed erogati dal Gestore del SII, nonché da quelli dichiarati ed autorizzati nel contratto di fornitura.
10. È vietato:

- a) prelevare acqua da punti di erogazione pubblici e/o privati per usi diversi da quelli contrattualmente pattuiti e consentiti dal presente Regolamento;
- b) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade per usi diversi dallo spegnimento incendi.

Art. 4 - Normativa in materia di protezione dei dati personali

- 1. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, i dati personali forniti direttamente dagli utenti o acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, possono formare oggetto di trattamento da parte del Gestore del SII e di soggetti a questo collegati e/o controllati e/o controllanti; il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelare la riservatezza e i diritti dell'utente.
- 2. In ogni caso, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia, i dati personali possono essere trattati anche da soggetti incaricati dal Gestore del SII nell'ambito del rapporto di utenza.

Art. 5 - Applicabilità del diritto e controversie

- 1. La normativa applicabile al Contratto di fornitura è quella italiana ovvero quella dell'Unione Europea. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Gestore e l'utente finale è quello ove è ubicata la fornitura.
- 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa pro tempore vigente.

Art. 6 - Continuità del servizio

- 1. Il Gestore del SII garantisce una continua e regolare erogazione del servizio idrico. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di fornitura di acqua potabile, tutti i sistemi di captazione, adduzione, potabilizzazione, accumulo e distribuzione sono gestiti secondo criteri di qualità tecnica stabiliti dall'Autorità di Regolazione.
- 2. Le interruzioni del servizio sono esclusivamente riconducibili a cause di oggettivo pericolo, ad eventi eccezionali ed imprevedibili ovvero all'esigenza di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria alle infrastrutture del servizio idrico.
- 3. Il Gestore del SII - in adempimento a quanto previsto nella "*Carta dei Servizi*", nei casi di interruzione per manutenzione ordinaria e/o straordinaria - preavvisa gli utenti finali interessati almeno 48 ore prima dell'interruzione mediante le modalità specificate nella medesima "*Carta dei Servizi*". La durata massima dell'interruzione non potrà, di norma, essere superiore a 24 ore. Qualora le interruzioni del servizio dovessero perdurare per un tempo superiore alle 48 ore, il Gestore del SII ha l'obbligo di garantire un servizio sostitutivo di emergenza con le modalità specificate nella "*Carta dei Servizi*", in adempimento a quanto previsto dall'Autorità di Regolazione.
- 4. Il Gestore del SII non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da interruzioni del servizio idrico ovvero dalle limitazioni previste all'art. 3, comma 2 anche per le forniture ad uso antincendio. Le utenze che necessitano di inderogabile continuità di servizio hanno l'obbligo di installare adeguati sistemi idonei a garantire un servizio sostitutivo.

Titolo II - CONDIZIONI DI FORNITURA DEL S.I.I.

Art. 7 - attivazione della fornitura del Servizio Idrico Integrato

- 1. Per attivare una nuova fornitura del servizio idrico integrato, l'interessato deve presentare apposita richiesta attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, Sportello on line, e-mail dedicata, posta ordinaria, Sportelli aperti al pubblico), utilizzando lo specifico modulo disponibile presso tutti i punti di contatto ovvero sul sito del Gestore del SII. Al modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata.
- 2. La fornitura del Servizio Idrico Integrato viene effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile o del soggetto che abbia la legittima disponibilità dell'immobile.

3. La richiesta di attivazione della fornitura per immobili ubicati in zone non servite da pubblica fognatura è da considerarsi, di norma, improcedibile, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 6 del presente Regolamento.
4. Qualora la richiesta di attivazione preveda opere di allacciamento alla rete idrica e/o alla rete fognaria, il Gestore del SII - esaminata la documentazione allegata alla richiesta di attivazione e verificata la fattibilità tecnica dell'allacciamento alla rete idrica e/o alla rete fognaria - trasmette, con modalità e tempi previsti dalla "*Carta dei Servizi*", il preventivo di spesa redatto sulla base delle tabelle 2 e 3 dell'**allegato A** al presente Regolamento. Ai fini della procedibilità della richiesta di attivazione di fornitura, le condizioni del predetto preventivo di spesa, ivi compreso l'importo finale, devono essere formalmente accettate dal richiedente. L'accettazione si intende acquisita con il perfezionamento del pagamento dell'importo oggetto del preventivo di spesa. I tempi per l'esecuzione dell'allacciamento decorrono dalla data di perfezionamento del pagamento del preventivo di spesa.
5. Gli oneri per il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di allacciamento sono a carico del richiedente.
6. Relativamente alle richieste di fornitura in zone non servite dalle reti del Servizio Idrico Integrato il gestore del SII provvede a comunicare la non procedibilità della richiesta.
7. Qualora le opere di allacciamento alla rete idrica e/o fognaria siano effettuate nell'interesse di più richiedenti, il costo dell'impianto è ripartito tra gli stessi.
8. Il preventivo ha una validità di 180 giorni dalla data di comunicazione al richiedente; decorso tale termine è necessario procedere con una nuova richiesta di attivazione.
9. I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella "*Carta dei Servizi*".
10. Eventuali lavori dovuti a modifiche e/o varianti rispetto alle indicazioni del preventivo di spesa di cui al comma 4, necessari per fatti e/o situazioni imputabili al richiedente, sono determinati sulla base delle corrispondenti tabelle dell'**allegato A** al presente Regolamento.
11. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori da parte del Gestore del SII, il richiedente rinunciasse all'allacciamento per qualsivoglia motivo, il medesimo Gestore del SII provvede ad incassare gli oneri relativi agli interventi già eseguiti.
12. Il Gestore del SII può utilizzare le opere di allacciamento idrico e fognario realizzate per ulteriori derivazioni e forniture senza compromettere la regolarità del servizio erogato agli utenti già allacciati. Il Gestore del SII rimane responsabile delle opere di allacciamento, assumendone l'onere di garantire la manutenzione, la riparazione e la sostituzione.
13. Il Gestore del SII può prescrivere all'utente finale lo spostamento del gruppo di misura e/o delle opere di allacciamento, qualora, per cause imputabili all'utente finale stesso, sia compromessa la sicurezza, la manutenzione e/o l'accessibilità al medesimo gruppo di misura. Le spese per la realizzazione dei lavori di spostamento sono a carico dell'utente finale.
14. La procedibilità delle richieste di fornitura relative ad unità immobiliari, per le quali sia stata accertata l'esistenza di uno o più allacciamenti alle reti idriche e/o fognarie non autorizzati, è subordinata al completo adempimento di quanto previsto all'art. 34 del presente Regolamento.
15. Qualora lo scarico in pubblica fognatura provenga da immobili ove si svolgano attività produttive, l'attivazione dello stesso è subordinato all'acquisizione del titolo abilitativo allo scarico conformemente alla normativa pro tempore vigente.
16. L'attivazione di una fornitura destinata ad unità immobiliare dotata di fonte di approvvigionamento autonomo è subordinata all'acquisizione da parte dell'utente finale del relativo provvedimento di concessione. In assenza del predetto provvedimento, il Gestore del SII non può dare seguito all'attivazione della fornitura con la conseguente improcedibilità della richiesta.
17. Il Gestore del SII, previa formale comunicazione delle motivazioni, può rigettare una richiesta di attivazione di fornitura per uso diverso da quello *domestico*, qualora per indisponibilità della risorsa idrica ovvero per carenze delle infrastrutture gestite non sia in grado di garantire i livelli minimi dei servizi definiti dalla Convenzione di Gestione e/o dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione.
18. Il Gestore del SII, laddove ricorrano le condizioni tecniche, può procedere all'installazione del gruppo di misura anche in assenza dell'utente finale, previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell'operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura

del contatore installato; eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore del SII di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi.

Art. 8 - Contratto di fornitura - Adempimenti - Versamenti

1. La sottoscrizione di un contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato e la successiva esecuzione delle eventuali opere di allacciamento sono subordinate all'ottenimento, a cura e spese del richiedente, delle eventuali autorizzazioni di soggetti privati, nonché al rilascio delle eventuali autorizzazioni degli Enti competenti necessarie per la realizzazione, la posa ed il mantenimento degli impianti.
2. Qualora non siano necessarie le opere di allacciamento per l'attivazione della fornitura, l'utente finale procede alla sottoscrizione del contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato. Il Gestore del SII, con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue:
 - Costi di istruttoria per l'attivazione della fornitura di cui al punto 1.1 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento;
 - costo per attivazione di nuove forniture determinato in base ai valori della tabella 2 dell'**allegato A** al presente Regolamento;
 - imposta di bollo;
 - deposito cauzionale, come disciplinato al successivo art. 9.
3. Qualora siano necessarie le opere di allacciamento per l'attivazione della fornitura, la sottoscrizione del contratto di fornitura è subordinata al pagamento dell'importo del preventivo di spesa di cui all'art. 7, comma 4. Gli ulteriori oneri di cui al precedente comma 2 vengono addebitati con la prima fattura utile.
4. Il contratto di fornitura ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente, salvo recesso delle parti o risoluzione di diritto o per grave inadempimento.
5. Il Gestore del SII provvede ad inviare ogni comunicazione, ivi compreso le fatture, esclusivamente al recapito indicato nel contratto. Resta l'obbligo in capo all'utente finale di comunicare al Gestore del SII ogni variazione del predetto recapito.
6. E' fatto obbligo all'utente finale di comunicare al Gestore del SII ogni modifica che comporti una variazione delle condizioni contrattuali originarie, ivi inclusa la variazione dell'utilizzatore della fornitura.
7. Il contratto di fornitura per "*Uso temporaneo*" non prevede rinnovo tacito. Alla scadenza, l'utente finale deve richiedere la proroga del contratto utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII. Con la richiesta di proroga l'utente finale deve provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai volumi complessivamente misurati. Il contratto di fornitura per "*Uso temporaneo*" si intende automaticamente risolto in assenza di richiesta di proroga. Il Gestore del SII provvede a porre in essere le attività previste al successivo art. 13.
8. Le forniture del servizio idrico erogate ad una pressione inferiore a quella prevista dai livelli minimi di servizio, devono prevedere espressamente tale condizione nel contratto di fornitura. Le forniture preesistenti al subentro del Gestore del SII che rientravano, di fatto, nella tipologia in argomento si intendono mantenute alle stesse condizioni contrattuali.
9. I lavori per la realizzazione di opere di allacciamento alla rete idrica e/o fognaria, che non presuppongono estensioni di rete, propedeutiche all'attivazione di una fornitura per "*Uso Pubblico*" - destinata ad immobili di proprietà, in gestione o direttamente riconducibili ad amministrazioni comunali - sono a cura e spese del Gestore del SII che li rendiconta allo scopo di inserirli tra i costi di investimento a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato. Resta fermo l'obbligo in capo all'amministrazione comunale di stipulare il contratto di fornitura.

Art. 9 - Deposito cauzionale e forme equivalenti di garanzia

1. L'utente finale, all'atto della stipula del contratto di fornitura, è tenuto a versare un deposito cauzionale pari al valore dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico, secondo le modalità disposte dall'Autorità di Regolazione.

2. Il deposito cauzionale non è dovuto dagli utenti finali con consumi inferiori a 500 mc/anno, che attivino, alla stipula del contratto di fornitura, la domiciliazione bancaria, la domiciliazione postale ovvero altre forme di domiciliazione o garanzia indicate dal Gestore del SII.
3. Il Gestore del SII provvede alla restituzione del deposito cauzionale, mediante accredito sulla prima fattura utile, agli utenti finali che attivano il pagamento delle fatture mediante le modalità indicate nel precedente comma 2. Qualora venga disattivato tale servizio di pagamento delle fatture, il Gestore del SII procede all'addebito del deposito cauzionale sulla prima fattura utile successiva alla registrazione della disattivazione della forma di domiciliazione.
4. Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore del SII sia a conoscenza. Il deposito cauzionale è restituito alla cessazione del rapporto contrattuale, maggiorato degli interessi legali.
5. La fornitura non può essere sospesa per un debito dell'utente finale il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare del deposito cauzionale versato o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Gestore del SII. In tal caso, il Gestore del SII provvede a trattenere la somma versata e ad addebitare nella prima fattura utile l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.
6. Le utenze non domestiche, con consumi superiori a 500 mc/anno, in alternativa al deposito cauzionale, possono stipulare apposita polizza fideiussoria a garanzia dei pagamenti.

Art. 10 - Voltura del contratto di fornitura

1. Per voltura del contratto di fornitura si intende la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna già esistente (misuratore aperto).
2. La richiesta di voltura di un contratto di fornitura deve essere presentata dal nuovo richiedente utilizzando l'apposita modulistica relativa alle diverse tipologie di fornitura, disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del gestore del SII. La richiesta di voltura può essere presentata anche attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, Sportello on line, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello aperto al pubblico).
3. La richiesta di voltura di un contratto di fornitura dovrà contenere la comunicazione della lettura del contatore. Il valore della misura costituisce lettura finale per il vecchio intestatario e lettura iniziale per il nuovo intestatario.
4. Il Gestore del SII con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue:
 - Costi di istruttoria per la voltura della fornitura di cui al punto 1.1 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento;
 - imposta di bollo;
 - deposito cauzionale, come definito al precedente art. 9.
5. L'intestazione della fornitura decorre dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo intestatario che si configura come il nuovo "*utente finale*".
6. Con il perfezionamento della voltura di un contratto di fornitura il Gestore del SII procederà all'emissione di una fattura a saldo dei consumi maturati fino alla data della voltura, indirizzata al vecchio intestatario, nella quale, salvo eventuali situazioni di morosità, sarà accreditato anche il deposito cauzionale versato, maggiorato degli interessi legali.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 c.c., la voltura di un contratto di fornitura derivante da trasferimento d'azienda prevede che sia l'alienante sia l'acquirente rispondano in solido dei debiti anteriori alla data del trasferimento maturati in forza del contratto stipulato con il Gestore del SII.
8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2561 e 2562 c.c., la voltura di un contratto di fornitura derivante da affitto o usufrutto d'azienda prevede che sia l'usufruttuario sia l'affittuario rispondano in solido dei debiti anteriori alla data del trasferimento maturati in forza del contratto stipulato con il Gestore del SII.
9. La voltura di contratti di fornitura ad "*Uso industriale*" si perfeziona con l'acquisizione da parte del nuovo intestatario del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura. Resta fermo quanto previsto al precedente art. 7, comma 17.

Art. 11 – Voltura mortis causa

1. Il decesso dell'intestatario di un contratto di fornitura ad "*Uso domestico*" deve essere comunicato entro 60 gg. al Gestore del SII dall'erede o da altro soggetto residente nell'unità immobiliare oggetto della fornitura intestata al deceduto. Alla predetta comunicazione deve essere allegata una richiesta di voltura del contratto di fornitura ovvero una richiesta di cessazione della fornitura. Ai sensi della normativa vigente, gli eredi rimangono responsabili di tutti gli importi corrispondenti alle fatture emesse e non pagate.
2. La richiesta di voltura del contratto di fornitura, da allegare alla comunicazione di decesso, può essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII.
3. In relazione alla richiesta di voltura di cui al comma 2, il Gestore del SII con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue:
 - imposta di bollo;
 - eventuale adeguamento del deposito cauzionale, come definito al precedente art. 9.
4. La procedibilità della richiesta di voltura del contratto di fornitura è subordinata al pagamento:
 - a) dei corrispettivi relativi ai consumi riferiti al rapporto contrattuale preesistente;
 - b) dell'eventuale adeguamento del deposito cauzionale.

Art. 12 - Cessazione dell'utenza

1. Il titolare di un contratto di fornitura del SII che non abbia più la disponibilità dell'immobile oggetto della medesima fornitura è tenuto a presentare richiesta di cessazione dell'utenza ed a consentire l'accesso ai luoghi per la chiusura/rimozione del misuratore. La mancata presentazione della richiesta e/o l'impossibilità di procedere alla rimozione del misuratore per cause imputabili all'utente finale ovvero per il rifiuto da parte del nuovo utilizzatore comporta il mancato perfezionamento della procedura di cessazione con l'assunzione in solido in capo al titolare dell'utenza ed al nuovo utilizzatore dell'obbligo di pagamento dei servizi erogati.
2. Il nuovo utilizzatore della fornitura è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura. In caso di mancata sottoscrizione del contratto il nuovo utilizzatore sarà considerato a tutti gli effetti un soggetto che fruisce in modo non autorizzato dei servizi erogati dal Gestore del SII.
3. L'utente finale che intende recedere dal contratto di fornitura deve presentare una richiesta di cessazione attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del gestore del SII. Alla richiesta di cessazione deve essere allegata la documentazione ivi richiamata, unitamente ad una fotografia riportante la lettura del contatore alla data della richiesta di cessazione nonché l'indicazione del recapito al quale dovrà essere inviata la fattura di conguaglio a chiusura del rapporto contrattuale. Il Gestore del SII procederà all'espletamento delle attività di cui al successivo comma 4.
4. La cessazione dell'utenza comporta la:
 - a) disattivazione della fornitura che consiste nella chiusura/rimozione del contatore, secondo tempi e modalità previsti dalla "*Carta dei Servizi*";
 - b) risoluzione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura di conguaglio, a chiusura del medesimo rapporto contrattuale, dei consumi maturati fino al giorno della rimozione del contatore, nella quale, salvo eventuali situazioni di morosità, sarà accreditato anche il deposito cauzionale versato, maggiorato degli interessi legali.
5. Il Gestore del SII, laddove ricorrano le condizioni tecniche, procede alla rimozione del gruppo di misura idrico e/o fognario anche in assenza dell'utente finale previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell'operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura del contatore rimosso e motivo della rimozione; eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore del SII di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi.

Art. 13 - Sospensione della fornitura

1. Il Gestore del SII può procedere alla sospensione senza preavviso della fornitura del Servizio Idrico Integrato o parte di esso nei seguenti casi:
 - a) per cause oggettive di pericolo;
 - b) per prelievo fraudolento di acqua;
 - c) in presenza di scarichi in pubblica fognatura attivi, privi del relativo titolo abilitativo;
 - d) in presenza di riattivazione della fornitura senza l'autorizzazione del Gestore del SII;
 - e) in presenza di manomissione dei sigilli o di qualsiasi altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del misuratore e delle opere ubicate a monte del punto di consegna;
 - f) in presenza di guasti all'impianto interno dell'utente finale installato in area privata a valle del punto di consegna ed a monte del gruppo di misura;
 - g) in presenza di subfornitura a terzi non autorizzata dal Gestore del SII;
 - h) in presenza di difformità degli impianti interni che determinino situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
 - i) in presenza di indisponibilità della risorsa derivante da carenze oggettive delle infrastrutture gestite e/o da fenomeni di crisi idrica, che legittimino l'interruzione/razionamento della fornitura per usi diversi da quello *domestico*.
2. Il Gestore del SII, salvo per i casi di "*utenze non disalimentabili*", può procedere alla sospensione della fornitura del Servizio Idrico Integrato o parte di esso, trascorsi almeno 30 giorni dal preavviso di sospensione, nei seguenti casi:
 - a) impossibilità di accesso al gruppo di misura, per cause imputabili al cliente, per l'esecuzione delle attività di rilevazione dei consumi e per le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) impossibilità di accesso al gruppo di misura, per cause imputabili al cliente, in assenza di comunicazione di autolettura nell'anno solare da parte dell'utente finale e il Gestore del SII abbia rispettato gli obblighi in materia di tentativi di raccolta dei dati di misura come previsto dall'Autorità di regolazione;
 - c) utilizzo della fornitura per uso diverso da quello previsto dal contratto;
 - d) diniego allo spostamento dei gruppi di misura ricadenti in aree private, salvo i casi di esclusione previsti al successivo art. 29;
 - e) accertato utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto di fornitura, salvo le procedure di regolarizzazione della fornitura previste nel presente Regolamento;
 - f) qualsiasi inadempimento dell'utente finale agli obblighi previsti dal presente Regolamento;
 - g) qualsiasi difformità rispetto alle prescrizioni tecniche impartite con il presente Regolamento.
3. Nei casi di mancato o parziale pagamento del corrispettivo del servizio idrico integrato si rinvia a quanto previsto al successivo art. 21.
4. Il Gestore del SII, fatta salva l'attivazione di eventuali azioni civili e/o penali, con la sospensione della fornitura provvede, con la prima fattura utile, ad addebitare all'utente finale:
 - gli importi a conguaglio, calcolati sulla base della lettura rilevata all'atto della sospensione della fornitura;
 - i costi previsti al punto 1.4 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento.
5. Il Gestore del SII non è responsabile di qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio a persone, cose ed impianti derivanti dalla sospensione della fornitura operata nell'ambito del presente articolo.

Art. 14 - Riattivazione della fornitura

1. La riattivazione della fornitura è effettuata dal Gestore del SII sulla base di apposita richiesta presentata dall'utente finale comprovante la cessazione di tutte le condizioni che avevano determinato la sospensione della fornitura. A seguito della riattivazione della fornitura il Gestore del SII provvederà ad addebitare, nella prima fattura utile, l'importo indicato ai punti 1.2 e/o 1.3 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento.
2. La riattivazione della fornitura non può essere effettuata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) in ordine alla risoluzione del contratto di fornitura. In tal caso, si dovrà procedere

alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto di fornitura del servizio idrico integrato si intende, ad ogni effetto di legge, automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso, nei seguenti casi:
 - a) sospensione della fornitura, operata ai sensi del precedente art. 13, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
 - b) prelievo non autorizzato della risorsa idrica;
 - c) revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
 - d) mancata comunicazione della variazione dell'utilizzatore della fornitura;
 - e) dichiarazioni mendaci rese dall'utente finale, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) utilizzo dell'immobile oggetto della fornitura senza un legittimo titolo;
 - g) violazione della vigente normativa in materia urbanistica.

Art. 16 – Opere di allacciamento alle reti

1. I lavori su suolo pubblico per la realizzazione e lo spostamento degli allacciamenti idrici e degli allacciamenti fognari, sino al punto di consegna, sono di competenza esclusiva del Gestore del SII. I relativi costi, determinati sulla base degli importi indicati nelle tabelle 2 e 3 dell'**allegato A** al presente Regolamento, sono a carico dell'utente finale.
2. È vietato spostare o modificare gli allacciamenti idrici e/o gli allacciamenti fognari senza l'autorizzazione del Gestore del SII.
3. Il Gestore del SII provvede, a suo insindacabile giudizio, alle seguenti attività:
 - a) individuazione del punto di consegna del servizio idrico per il posizionamento del gruppo di misura;
 - b) individuazione del punto di consegna del servizio fognario;
 - c) definizione delle modalità operative per l'esecuzione dei lavori di spostamento dell'allacciamento idrico sino al punto di consegna del servizio idrico;
 - d) definizione delle modalità operative per l'esecuzione dei lavori per lo spostamento dell'allacciamento fognario sino al punto di consegna del servizio fognario;
 - e) esecuzione, su suolo pubblico, dei lavori di scavo, rinterro e ripristino finalizzati alla realizzazione delle opere descritte alle precedenti lettere c) e d);
 - f) fornitura del lucchetto con chiave universale per la chiusura della nicchia o dei manufatti installati a protezione del gruppo di misura idrico e fognario anche mediante la sostituzione dei lucchetti installati;
 - g) manutenzione e sostituzione del gruppo di misura idrico e/o fognario e dei relativi sigilli.
 - h) fornitura e posa in opera del gruppo di misura fognario, ove previsto dal presente Regolamento;
 - i) spostamento dei gruppi di misura idrici e fognari e dei relativi sigilli, ivi compreso, lo spostamento degli eventuali autocampionatori installati sugli scarichi in pubblica fognatura;
4. I costi relativi alle attività di cui al precedente comma 3, determinati sulla base degli importi indicati nelle tabelle dell'**allegato A** al presente Regolamento, sono a carico dell'utente finale.
5. L'utente finale è responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle opere di allacciamento fognario.
6. Fermo restando le indicazioni e le prescrizioni indicate dal Gestore del SII, sono nella competenza e responsabilità dell'Utente finale l'esecuzione delle seguenti attività finalizzate alla realizzazione, allo spostamento e alla manutenzione dell'allacciamento idrico e fognario:
 - a) realizzazione di tutti i collegamenti idraulici degli impianti idrici interni con i relativi scavi, rinterri e ripristini;
 - b) realizzazione di tutti i collegamenti idraulici degli impianti fognari interni in proprietà privata con i relativi scavi, rinterri e ripristini;
 - c) realizzazione delle opere edili su proprietà privata;

- d) ottenimento delle autorizzazioni di soggetti privati per il posizionamento degli impianti interni e delle reti di allacciamento;
 - e) realizzazione ovvero adeguamento dell'alloggiamento del gruppo di misura, mediante installazione di adeguata cassetta di custodia, che consenta l'installazione del lucchetto fornito dal Gestore del SII, le cui dimensioni sono indicate nei grafici di cui all'**elaborato 5 dell'Allegato B** al presente Regolamento;
 - f) realizzazione del pozzetto di alloggiamento, nel caso in cui il gruppo di misura idrico venga installato in pozzetto al di sotto della quota stradale;
 - g) realizzazione del pozzetto di ispezione sulle opere di allacciamento fognario in relazione alla diversa tipologia di utenza;
 - h) realizzazione del manufatto di recapito, ispezione, disconnessione, campionamento e conturizzazione;
 - i) la custodia delle apparecchiature di misura e tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia;
 - j) la manutenzione e la pulizia dell'alloggiamento dei gruppi di misura idrico e fognario;
 - k) ove previsto, l'alimentazione energetica per il misuratore con telelettura.
7. Nell'ambito delle proprie competenze, il Gestore del SII provvede a valutare progetti di estensione di rete idrica e/o di interferenza con altri servizi trasmessi da soggetti pubblici e/o privati. All'esito della valutazione il Gestore del SII esprime il proprio parere tecnico sul progetto in ordine alla compatibilità con le infrastrutture del servizio idrico presenti nel territorio interessato dal progetto. I soggetti privati che richiedono la valutazione di un progetto e/o l'espressione del parere sono tenuti al versamento dell'importo indicato al punto 1.5 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento.

Art. 17 – Consumi idrici

1. Al fine di fatturare i consumi effettivi, il Gestore del SII effettua, di norma, almeno due letture in un anno.
2. Il Gestore del SII, come previsto nella "*Carta dei servizi*", deve garantire almeno il numero minimo di tentativi di raccolta della lettura dei consumi idrici e deve garantire l'emissione del numero minimo di fatture, differenziati in funzione dei consumi, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione (n. 218/2016/R/Idr e ss.mm. ed ii. e n. 655/2015/R/Idr e ss.mm. ed ii.).
3. Il Gestore del SII è tenuto a rispettare gli obblighi di raccolta delle misure di utenza stabiliti dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/Idr e ss.mm. ed ii.) i quali si intendono integralmente riportati nel presente Regolamento.
4. Il Gestore del SII è tenuto a rispettare le procedure per l'autolettura dei misuratori di utenza stabilite dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/Idr e ss.mm. ed ii.) le quali si intendono integralmente riportate nel presente Regolamento.
5. Il Gestore del SII, qualora l'utente finale non provveda alla comunicazione della lettura ovvero ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lettere a) e b), utilizza le modalità di stima e fatturazione previste dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/Idr e ss.mm. ed ii.).
6. Nel caso in cui il Gestore del SII accerti l'esistenza di contatori idrici e/o fognari fermi, provvede alla loro sostituzione conformemente a quanto previsto al successivo art. 24. In tal caso, il Gestore del SII procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati non misurati a causa del guasto del contatore ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata comunicazione all'Utente finale interessato. La ricostruzione dei consumi viene eseguita secondo le modalità di stima e fatturazione previste dall'Autorità di Regolazione. Qualora non sia possibile risalire con esattezza alla data del guasto del misuratore, il Gestore del SII procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati per un periodo pari ad un massimo di 365 gg (trecentosessantacinque giorni) antecedenti la data in cui è stato accertato il guasto, oltre l'eventuale ulteriore periodo compreso tra quest'ultima data e quella di sostituzione del misuratore.

Art. 18 –Quantità e qualità delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione, il volume totale delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura è, di norma, determinato in misura pari al 100% del volume misurato al contatore idrico.
2. La determinazione del volume totale delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura da utenze che utilizzano fonti di approvvigionamento autonomo è determinata, di norma, come somma dei volumi fatturati dal Gestore del SII quali risultano dalla lettura del contatore idrico e dei volumi prelevati e misurati dal contatore installato sulle fonti di approvvigionamento autonomo. Salvo quanto previsto per le utenze industriali dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione n. 665/2017/R/Idr, entro il 31 gennaio di ogni anno, tali utenze sono tenute a trasmettere attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del gestore del SII una dichiarazione in ordine alla quantità di acque reflue complessivamente scaricate in pubblica fognatura nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente. Il Gestore del SII può, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, accedere ai misuratori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni. In caso di mancata dichiarazione ovvero di accertamento di dichiarazione mendace, il Gestore del SII procede alla fatturazione del consumo effettivo rilevato dalla lettura del gruppo di misura ovvero, in mancanza di dati di lettura, del consumo medio annuo stimato secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione.
3. La determinazione del volume totale di acque reflue scaricate in pubblica fognatura da utenze industriali viene calcolato con le modalità ed i criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 665/2017/R/Idr).
4. La verifica del rispetto della qualità delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura è effettuata dal Gestore del SII in conformità a quanto previsto dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 665/2017/R/Idr).

Art. 19 – Documento di Fatturazione o Bolletta

1. Il Gestore del SII, come esplicitato nella "*Carta dei Servizi*", è tenuto ad emettere in un anno almeno il numero minimo di fatture, differenziato in funzione dei consumi medi annui, previsto dall'Autorità di Regolazione.
2. La fatturazione del servizio avviene sulla base dei consumi, determinati secondo quanto previsto ai precedenti artt. 17 e 18, relativi al periodo di riferimento della fattura ed in applicazione delle tariffe *pro tempore* vigenti, come disciplinato dall'Autorità di Regolazione.
3. Il Gestore del SII procede alla fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione per le utenze industriali secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 665/2017/R/Idr).
4. Il Gestore del SII, nell'emissione dei documenti di fatturazione ha l'obbligo di rispettare i contenuti minimi previsti dalle disposizioni emanate in materia dall'Autorità di Regolazione, in ordine alla modalità di esposizione e di fatturazione dei consumi nonché delle tariffe applicate, in riferimento sia alle utenze singole sia a quelle multiple e/o condominiali.
5. Il Gestore del SII provvede alla trasmissione telematica della fattura per gli utenti che ne fanno specifica richiesta.

Art. 20 – Modalità di pagamento delle bollette

1. Il pagamento delle fatture per la fornitura del Servizio Idrico Integrato deve essere perfezionato entro la data di scadenza indicata nel medesimo documento di fatturazione.
2. L'utente finale avrà cura di segnalare tempestivamente eventuali mancate ricezioni delle fatture del servizio idrico integrato.
3. Le modalità per il pagamento delle fatture del servizio idrico integrato sono indicate nella medesima fattura e sul sito del Gestore del SII sulla base di quanto disciplinato dall'Autorità di Regolazione.
4. Il Gestore del SII, qualora rilevi il mancato pagamento di una o più fatture, provvede a darne comunicazione mediante avviso nella fattura successiva.

5. Il Gestore del SII, qualora rilevi il mancato o ritardato pagamento di una o più fatture, provvede ad addebitare gli interessi di mora, calcolati su base annua, applicando il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.
6. Il Gestore del SII, decorsi i termini indicati in bolletta, può procedere in ogni caso al recupero del credito in via stragiudiziale e/o giudiziale, fatto salvo ogni ulteriore diritto previsto dalla normativa vigente.
7. Qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, il Gestore del SII concede all'utente finale la possibilità di rateizzare il pagamento in conformità alle modalità previste dall'Autorità di Regolazione.
8. Il Gestore del SII, per gli utenti finali con più di una fattura non pagata, può concedere la possibilità del pagamento rateizzato, mediante la stipula di apposito accordo. In tali casi, l'utente deve presentare richiesta di rateizzazione secondo le modalità e i tempi indicati sul sito del Gestore del SII. I "*parametri di rateizzazione*", indicati sul sito del Gestore del SII, sono determinati sulla base della tipologia di utenza e, per quelle domestiche, anche sulla base del valore dell'indicatore ISEE del nucleo familiare. Il Gestore del SII può prevedere ulteriori agevolazioni per le utenze che hanno scelto forme alternative di pagamento delle fatture.
9. Gli importi oggetto di rateizzazione sono maggiorati:
 - a) degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa nei casi di mancato pagamento delle rate, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento della medesima rata.

Art. 21 - Morosità

1. Il Gestore del SII può procedere alla sospensione del servizio idrico integrato in situazioni di morosità pregressa da parte dell'utente finale. La sospensione è soggetta alle procedure stabilite al precedente art. 13. La sospensione della fornitura non si applica alle "*Utenze non disalimentabili*". Sono fatti salvi gli ulteriori casi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, secondo le modalità e tempi determinati dall'Autorità di Regolazione.
2. Il Gestore del SII, in tema di morosità, applica la normativa vigente e le prescrizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione.
3. Il Gestore del SII, in presenza di morosità dell'utente finale, decorsi 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di scadenza della fattura, può avviare le procedure per la costituzione in mora attraverso l'invio di apposita comunicazione redatta secondo le disposizioni del codice civile e le prescrizioni dell'Autorità di Regolazione. La comunicazione di costituzione in mora non può essere inviata ad utenti finali in presenza di una procedura di reclamo in corso. La comunicazione di costituzione in mora deve essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero Raccomandata con Ricevuta di Ritorno.
4. La comunicazione di costituzione in mora deve indicare il termine entro il quale l'utente finale deve provvedere al pagamento delle fatture oggetto di morosità. Il predetto termine non può essere inferiore a quello stabilito dall'Autorità di Regolazione.
5. Gli importi relativi alle bollette non pagate sono maggiorati delle spese di spedizione della comunicazione di costituzione in mora nonché degli interessi di mora. Questi ultimi sono calcolati su base annua a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento delle fatture oggetto di morosità, applicando il tasso di riferimento (TUR) fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea) maggiorato del 3,5% (tre virgola cinque per cento).

Art. 22 - Verifica del contatore

1. Il Gestore del SII, in qualsiasi momento, può procedere alla verifica del corretto funzionamento del contatore per la misurazione dei consumi. Le spese di verifica sono a carico della tariffa del servizio idrico integrato, salvo i casi in cui il malfunzionamento sia imputabile all'utente finale.
2. L'utente finale può:
 - a) presentare specifica istanza al Gestore del SII per richiedere la verifica delle caratteristiche metrologiche del contatore installato. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line,

ecc.) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII. Il Gestore del SII provvede alla sostituzione del contatore e alla verifica dello stesso secondo modalità e tempi indicati nella "Carta dei Servizi";

- b) presentare all'organo competente una richiesta di verifica metrologica del contatore secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente. Il Gestore del SII non ha alcuna competenza in tale procedimento.
3. Qualora dalle verifiche effettuate ai sensi del precedente comma 2, lett. a) sia accertato il malfunzionamento del contatore, il costo sostenuto per la verifica e la sostituzione del contatore sono a carico della tariffa del servizio idrico integrato. Il Gestore del SII, qualora sia accertato il superamento dei limiti di tolleranza metrologica dei volumi erogati o scaricati, provvede ad eseguire tutte le rettifiche di fatturazione. I limiti di tolleranza metrologica sono quelli stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente.
4. Qualora dalle verifiche effettuate ai sensi del precedente comma 2, lett. a) sia accertato il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza metrologici definiti dalla normativa *pro tempore* vigente, il costo sostenuto per la verifica e la sostituzione del contatore sono a carico dell'Utente finale. Gli importi corrispondenti al costo sostenuto per la verifica e sostituzione del contatore sono quelli indicati nella tabella 4 dell'**allegato A** al presente Regolamento.
5. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3, la ricostruzione della misura dei volumi prelevati e/o scaricati deve essere riferita all'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto del contatore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui il Gestore del SII provvede alla sostituzione del misuratore. Se il momento in cui si è verificato il guasto del contatore non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per il quale il Gestore del SII procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati è pari ad un massimo di 365 gg (trecentosessantacinque giorni) antecedenti alla data in cui è stata effettuata la verifica, oltre l'eventuale ulteriore periodo compreso tra quest'ultima data e quella di sostituzione del misuratore.
6. Il Gestore del SII procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata comunicazione all'utente finale interessato. La ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati viene eseguita secondo le modalità definite all'art. 17, comma 6 del presente regolamento.

Art. 23 – Certificazione caratteristiche della fornitura antincendio

1. L'intestatario di un contratto di fornitura per "*Uso antincendio*" può presentare specifica istanza al Gestore del SII per richiedere i dati caratteristici della fornitura. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, sportello on line, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello aperto al pubblico) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII.
2. Il Gestore del SII, a seguito di specifico sopralluogo sulle opere di allacciamento, predispone apposita attestazione con l'indicazione dei seguenti dati caratteristici della fornitura "*Uso antincendio*":
 - a) dimensione e caratteristiche delle opere di allacciamento;
 - b) portata massima effettiva erogabile in normali condizioni di funzionamento della rete idrica;
 - c) pressione residuale al punto di consegna alla massima portata effettiva erogabile;
 - d) numero di ore annue di indisponibilità del servizio idrico, relativamente all'area interessata dall'impianto, attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti.
3. Nel corso delle attività di verifica, il Gestore del SII, ove necessario, provvede alla normalizzazione del punto di consegna previa installazione di idonei gruppi di misura per la conturizzazione dei volumi prelevati. I costi sostenuti per l'attività di normalizzazione del punto di consegna sono a carico dell'intestatario del contratto di fornitura "*Uso antincendio*" e sono determinati sulla base delle tabelle dell'**allegato A** al presente Regolamento.
4. Nella prima fattura utile il Gestore del SII provvede all'addebito degli oneri per il rilascio della certificazione determinati sulla base della tabella 4 dell'**allegato A** al presente Regolamento. Con la prima fattura utile il Gestore del SII provvede anche all'addebito degli eventuali costi sostenuti per la normalizzazione delle opere del punto di consegna.

5. La procedibilità della richiesta dei dati caratteristici della fornitura “*Uso antincendio*” è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento, ivi incluso il pagamento di tutte le fatture del servizio idrico integrato.

Art. 24 - Sostituzione del misuratore per usura tecnica

1. I contatori installati sono di proprietà esclusiva del Gestore del SII che provvede - a suo insindacabile giudizio e conformemente alla normativa *pro tempore* vigente - alla relativa installazione e manutenzione. La sostituzione per usura tecnica del contatore è eseguita a cura e spese del Gestore del SII.
2. Il Gestore del SII, laddove ricorrano le condizioni tecniche, può procedere alla sostituzione del contatore idrico e/o fognario anche in assenza dell'utente finale, previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell'operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura del contatore installato e motivo della rimozione; eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore del SII di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi.
3. Il Gestore del SII provvede a dare comunicazione sulla prima fattura utile dell'avvenuta sostituzione del contatore idrico e/o fognario.

Art. 25 - Comunicazioni e reclami

1. L'Utente finale può presentare comunicazioni, richieste e/o reclami presso le strutture competenti del Gestore del SII secondo modalità e termini stabiliti nella “*Carta dei Servizi*”.
2. Il Gestore del SII fissa un indirizzo postale ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da destinare esclusivamente alla ricezione delle comunicazioni, richieste e/o reclami di cui al precedente comma 1. Al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità, l'indirizzo postale e l'indirizzo PEC sono regolarmente indicati nelle fatture e sul sito del Gestore del SII. Per presentare comunicazioni, richieste e/o reclami l'utente finale deve utilizzare l'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore del SII sul proprio sito. L'utente finale può trasmettere comunicazioni, richieste e/o reclami senza l'utilizzo dell'apposito modulo, purché indichi i seguenti elementi minimi necessari per l'identificazione dell'utenza:
 - a) Cognome e Nome;
 - b) Indirizzo di fornitura;
 - c) Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o telematico;
 - d) Il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (S.I.I. o singoli servizi che lo compongono).
3. Le comunicazioni, richieste e/o reclami inoltrati tramite canali differenti o sprovvisti dei contenuti minimi necessari non verranno presi in considerazione.
4. I reclami e/o le richieste di informazioni che riguardano i contenuti di una specifica fattura devono essere presentati, con le modalità indicate ai commi precedenti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della fattura medesima. Non saranno presi in considerazione i reclami presentati oltre tale termine. Qualora il reclamo risulti non fondato, il gestore del SII provvederà ad addebitare, sulla prima fattura utile, gli interessi di mora di cui all'art. 21, comma 5 del presente Regolamento oltre eventuali spese sostenute per l'istruttoria del reclamo.

Art. 26 – Indennizzi

1. Gli indennizzi ed i rimborsi da restituire agli utenti finali sono disciplinati dalla “*Carta dei Servizi*”.

Titolo III – SERVIZIO IDRICO

Art. 27 - Prescrizioni tecniche per gli impianti interni

1. Gli impianti idrici interni devono essere realizzati dall'Utente finale in conformità alle norme di buona tecnica ed a quanto disciplinato dalla normativa *pro tempore* vigente. L'Utente finale risponde civilmente e penalmente dei danni causati per la realizzazione delle opere costituenti gli impianti idrici interni non conformi alla normativa *pro tempore* vigente.

2. Immediatamente a valle del contatore idrico, la condotta idrica deve essere dotata di valvola di non ritorno o di disconnessione. Tali dispositivi devono essere idonei ad impedire che, a seguito di variazioni della pressione di rete, si verifichi un eventuale reflusso nelle condotte idriche dell'acqua consegnata ovvero di qualsiasi tipo di fluido pericoloso per la salute pubblica. Il Gestore del SII - per ciascun impianto idrico, in relazione alle condizioni di fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata - si riserva la facoltà di impartire eventuali prescrizioni in ordine al tipo di dispositivo e alle relative modalità di applicazione.
3. Il Gestore del SII, per ciascun utente finale, può effettuare in qualsiasi momento una verifica degli impianti idrici interni e delle apparecchiature di cui al comma 2. La verifica è finalizzata ad evitare che gli impianti idrici interni possano arrecare pregiudizi e danni alle condotte idriche in gestione al Gestore del SII.
4. L'impianto idrico interno deve essere in ogni caso elettricamente isolato dalla rete pubblica e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
5. La nicchia ovvero il pozzetto destinato a contenere il contatore deve essere conforme a quanto indicato negli **elaborati 5 e 6 dell'Allegato B** al presente Regolamento e non devono contenere altri impianti tecnologici (cavi di energia elettrica e telefonici, condotte fognarie, sifoni, etc.).
6. I pozzi d'acqua ad uso privato e le relative condotte di collegamento non possono in nessun caso essere connesse agli impianti idrici interni alimentati dalle condotte del servizio idrico integrato, salvo i casi in cui siano presenti apparecchi per la disconnessione idraulica.
7. Gli impianti di autoclave, gli impianti di trattamento o altre tipologie di impianto a servizio degli impianti interni devono essere obbligatoriamente posti a valle del contatore, mediante interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero aventi caratteristiche conformi alle normative *pro tempore* vigenti.
8. Il Gestore del SII, qualora accerti l'inosservanza delle prescrizioni tecniche di cui ai commi precedenti, diffida l'utente finale ad eseguire i lavori necessari per rendere conforme l'impianto idrico interno indicando anche i tempi entro i quali eliminare l'inosservanza. Qualora l'utente finale non ottemperi a quanto prescritto dal Gestore del SII anche in ordine ai tempi stabiliti, si applicano le previsioni dell'art. 13, comma 2 del presente regolamento.
9. Il Gestore del SII è responsabile dell'erogazione del servizio e della qualità dell'acqua somministrata fino al punto di consegna. Il Gestore del SII non è responsabile di eventuali danni e/o pregiudizi derivanti dalla miscelazione delle acque ovvero dalla mancata conformità degli impianti idrici interni.

Art. 28 - Gruppi di misura ricadenti in aree private

1. L'Utente finale ha l'obbligo di garantire, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Gestore del SII l'accesso al contatore per le normali attività di rilevazione dei consumi ovvero per le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. L'Utente finale ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto riscontrato sul tratto di impianto interno posto a valle del punto di consegna e prima del gruppo di misura, secondo modalità e termini indicati dal Gestore del SII.
3. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni posti tra il punto di consegna e il gruppo di misura devono essere eseguiti tempestivamente dall'Utente finale, previa comunicazione scritta al Gestore del SII. Il Gestore del SII può verificare la corretta esecuzione degli interventi al fine di scongiurare eventuali pregiudizi e/o danni alla regolare gestione del Servizio Idrico Integrato.
4. Qualora l'Utente finale intenda far eseguire al Gestore del SII l'intervento di cui al comma precedente, dovrà tempestivamente farne richiesta utilizzando le modalità e i termini indicati dal Gestore del SII. Il Gestore del SII, sulla prima fattura utile, procede ad addebitare all'utente finale i costi per l'esecuzione degli interventi, calcolati sulla base degli importi indicati nella tabella 5 dell'**allegato A** al presente Regolamento.
5. Il Gestore del SII - a suo insindacabile giudizio, qualora l'utente finale non provveda alla tempestiva riparazione dei guasti sull'impianto interno posto tra il punto di consegna e il gruppo di misura, al fine

di garantire la pubblica e privata incolumità nonché la qualità dell'acqua erogata - può procedere alla sospensione della fornitura del servizio idrico integrato.

6. Il Gestore del SII non è responsabile per qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio derivante da guasti o anomalie riscontrate nella parte di impianto interno posto tra il punto di consegna ed il gruppo di misura.
7. Il Gestore del SII provvede a sua cura allo spostamento del gruppo di misura presso il punto di consegna, salvo accertati casi di impossibilità tecnica o salvo diverso accordo definito tra l'utente finale e il medesimo Gestore del SII. Le spese relative allo spostamento del gruppo di misura sono a carico della tariffa del servizio idrico integrato.
8. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente circa i casi di impossibilità tecnica o diverso accordo definito tra l'utente finale e il Gestore del SII, i lavori necessari per l'adeguamento degli impianti interni alla nuova ubicazione del gruppo di misura sono a cura e spese dell'utente finale.

Art. 29 - Perdite occulte agli impianti interni - Definizione e Disciplina

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 27, comma 1, l'utente finale è responsabile della costruzione a regola d'arte degli impianti idrici interni nonché della loro necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. L'Utente finale, nei casi di perdite occulte, può richiedere una rettifica delle fatture emesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) presenza di una variazione superiore al 100% del *consumo medio annuo* come definito dall'autorità di Regolazione antecedente la data in cui si è verificata la perdita;
 - b) presenza di una lettura che evidenzia un consumo di almeno 100 mc trimestrali (per unità immobiliare) nel periodo in cui si è verificata la perdita;
 - c) aver maturato almeno un anno di consumo rilevato;
3. L'utente finale può richiedere la rettifica di cui al comma 2 presentando - entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della fattura interessata dal consumo anomalo, attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.) - un'istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII. All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione attestante il guasto e l'avvenuta riparazione e, precisamente:
 - a) descrizione dettagliata e documentazione fotografica dell'intervento;
 - b) foto del contatore prima e dopo la riparazione;
 - c) fattura delle spese sostenute per la riparazione della perdita occulta.
4. Il Gestore del SII, verificata la procedibilità dell'istanza di cui al comma 3, provvede all'emissione di una nuova fattura relativa al *periodo interessato dal consumo anomalo*, secondo le seguenti modalità:
 - a) accredito dell'importo precedentemente fatturato;
 - b) ricalcolo dell'importo fatturato applicando i criteri stabiliti ai successivi commi 5 e 6 ai consumi relativi al *periodo interessato dal consumo anomalo* definito come il periodo intercorrente tra la data dell'ultima lettura rilevata e non oggetto di reclamo e la data di riparazione del guasto. Il *periodo interessato dal consumo anomalo*, in ogni caso, non può comunque essere superiore a 365 giorni.
5. Il Gestore del SII, ai fini del ricalcolo di cui al comma 4, lett. b), applica:
 - la struttura dei corrispettivi vigente nel *periodo interessato dal consumo anomalo* al *consumo medio annuo*;
 - la tariffa base del servizio idrico riferita alla tipologia d'uso "*domestico residente*" della struttura dei corrispettivi vigente nel *periodo interessato dal consumo anomalo* al consumo eccedente il *consumo medio annuo*.
6. Per la tipologia d'uso "*domestico residente*", oltre quanto previsto al comma precedente, al consumo eccedente di 10 volte il *consumo medio annuo* sarà applicata la tariffa agevolata del servizio idrico riferita alla tipologia d'uso "*domestico residente*" della struttura dei corrispettivi vigente nel *periodo interessato dal consumo anomalo*.
7. Il Gestore, nel caso di reiterate richieste di rettifiche di fatturazione per perdite occulte, si riserva la facoltà di effettuare accertamenti presso l'impianto oggetto delle perdite.

Art. 30 - Verifica del livello di pressione

1. L'Utente finale può presentare specifica istanza al Gestore del SII per richiedere la verifica del livello di pressione idrica al punto di consegna. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII.
2. La verifica viene effettuata dal Gestore del SII, in presenza dell'utente finale ed in conformità alla normativa *pro tempore* vigente ed alle disposizioni della "Carta dei Servizi".
3. Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, il Gestore del SII provvederà ad addebitare all'utente finale, con la prima fattura utile, l'importo previsto al punto 4.6 della tabella 4 dell'**allegato A** al presente provvedimento.

Titolo IV – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 31- Prescrizioni tecniche degli impianti fognari interni

1. Gli impianti fognari interni devono essere realizzati mediante separazione delle reti destinate alla raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue indipendentemente dalla tipologia di pubblica fognatura (nera o mista) ove il medesimo impianto fognario interno dovrà essere allacciato.
2. L'impianto fognario interno deve essere dotato, prima del pozzetto di ispezione, di un pozzetto contenente i seguenti pezzi speciali:
 - a) una valvola di non ritorno, al fine di evitare rigurgiti dalla pubblica fognatura;
 - b) un sifone;
3. Le condotte di collegamento dell'impianto fognario interno devono avere una sezione interna non superiore a quella della tubazione dell'allacciamento alla pubblica fognatura. Il collegamento di tali condotte deve essere realizzato a perfetta tenuta idraulica, in modo da evitare qualsiasi riduzione della sezione utile della tubazione di allacciamento.
4. Gli impianti fognari interni devono garantire, di norma, il deflusso delle acque reflue nell'allacciamento fognario a gravità, anche in caso di locali posti al di sotto della pubblica fognatura e dotati di impianto di sollevamento interno. Gli eventuali impianti di sollevamento interno devono essere realizzati a spese, cura e responsabilità dell'utente finale e devono garantire il deflusso delle acque reflue nell'allacciamento fognario mediante condotta a gravità.
5. Gli impianti fognari interni e i nuovi allacciamenti fognari devono essere conformi, in funzione delle diverse tipologie di utenza e di recapito fognario, agli elaborati **dal n. 7 al n. 12 dell'Allegato B** al presente Regolamento.
6. Il Gestore del SII - in funzione delle caratteristiche delle acque reflue scaricate nonché delle reti e degli impianti gestiti, per particolari utenze non domestiche con scarichi assimilati alle acque reflue domestiche - può prescrivere l'installazione di pozzetti contenenti impianti degrassatori e/o dissabbiatori.
7. Il Gestore del SII, accertata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, procede a trasmettere all'utente finale una comunicazione scritta contenente una diffida ad eseguire entro un termine perentorio le modifiche prescritte. La comunicazione deve contenere anche i tempi massimi entro i quali l'utente finale deve adempiere alle prescrizioni.
8. Il Gestore del SII non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio derivante dalla mancata attuazione delle prescrizioni impartite ai sensi del presente articolo.
9. Nell'ambito delle proprie competenze, il Gestore del SII provvede a valutare progetti di estensione di rete fognaria e/o di interferenza con altri servizi trasmessi da soggetti pubblici e/o privati. All'esito della valutazione il Gestore del SII esprime il proprio parere tecnico sul progetto in ordine alla compatibilità con le infrastrutture del servizio fognario/depurativo presenti nel territorio interessato dal progetto. I soggetti privati che richiedono la valutazione di un progetto e/o l'espressione del parere sono soggetti al versamento dell'importo indicato al punto 1.6 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento.

Art. 32 – Attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura

1. L'attestazione di allacciamento in pubblica fognatura è una certificazione rilasciata dal Gestore del SII che attesta l'esistenza di un collegamento diretto tra l'insediamento interessato e la rete fognaria pubblica.
2. L'Utente finale può presentare specifica istanza al Gestore del SII per richiedere l'attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII.
3. Il Gestore del SII, verificata la procedibilità dell'istanza, provvede ad effettuare uno specifico sopralluogo finalizzato a verificare l'esistenza delle condotte ed il deflusso degli scarichi nella pubblica fognatura.
4. Il Gestore del SII, provvederà ad addebitare con la prima fattura utile, l'importo corrispondente agli oneri per il rilascio dell'attestazione di allacciamento di cui al punto 4.7 della tabella 4 dell'**allegato A** al presente Regolamento.
5. La procedibilità della richiesta di attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento, ivi incluso il pagamento di tutte le fatture del servizio idrico integrato.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie – Conciliazione paritetica

1. Il Gestore del SII, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa *pro tempore* vigente, ha adottato una procedura di conciliazione paritetica finalizzata alla risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra il Gestore del SII e i titolari di contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato di tipologia d'uso "*domestico residente*" e "*domestico non residente*".
2. La procedura di conciliazione paritetica è attuata secondo modalità e termini contenuti nel Regolamento di Conciliazione, allegato al Protocollo di Intesa per la Conciliazione Paritetica, disponibile sul sito del Gestore del SII.
3. Il Gestore del SII, in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, si conforma anche a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione.

Art. 34 - Penali

1. Il Gestore del SII, qualora accerti l'effrazione, la manomissione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della corretta registrazione dei volumi idrici e fognari, applica all'utente finale una penale dell'importo indicato nel punto 6.1 della tabella 6 dell'**Allegato A** al presente Regolamento con addebito sulla prima fattura utile.
2. Il Gestore del SII, qualora accerti l'effrazione dei dispositivi, la rimozione e/o manomissione del misuratore o qualsiasi altro accorgimento atto a consentire un prelievo fraudolento della risorsa idrica ovvero uno scarico in pubblica fognatura non correttamente conturizzato, applica all'utente finale:
 - a) la penale di cui al punto 6.2 della tabella 6 dell'**Allegato A** al presente Regolamento;
 - b) tutte le spese e i costi sostenuti dal Gestore del SII per l'accertamento e la verifica della condotta fraudolenta;
 - c) i corrispettivi del servizio idrico integrato applicati secondo la struttura dei corrispettivi vigente, nel periodo interessato dall'abuso, al *volume minimo d'acqua* come determinato sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.Il Gestore del SII provvede ad addebitare i predetti importi sulla prima fattura utile.
3. Il Gestore del SII, qualora accerti la manomissione delle condotte ovvero un qualsiasi altro accorgimento, finalizzato a realizzare un collegamento diretto alla rete idrica per un potenziale prelievo incontrollato e non autorizzato della risorsa idrica, provvede immediatamente a rimuovere l'allacciamento non autorizzato, a presentare denuncia all'Autorità competente e ad applicare al soggetto che occupa l'immobile servito dalle opere di allacciamento non autorizzate:

- a) la penale di cui al punto 6.3 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento.
- b) tutte le spese e i costi sostenuti dal Gestore del SII per l'accertamento e la verifica della condotta fraudolenta;
- c) i corrispettivi del servizio idrico integrato applicati secondo la struttura dei corrispettivi vigente, nel periodo interessato dall'abuso, al *volume minimo d'acqua* come determinato sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.

Il Gestore del SII provvede ad addebitare i predetti importi sulla prima fattura utile. Sono fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla condotta fraudolenta.

4. Il Gestore del SII, qualora accerti la manomissione delle condotte ovvero un qualsiasi altro accorgimento, finalizzato a produrre un collegamento diretto alla rete fognaria e finalizzato ad un potenziale scarico incontrollato e non autorizzato, provvede immediatamente a rimuovere l'allacciamento non autorizzato, a presentare denuncia all'Autorità competente e ad applicare al soggetto che occupa l'immobile servito dalle opere di allacciamento non autorizzate:

- a) la penale di cui al punto 6.4 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento.
- b) tutte le spese e i costi sostenuti dal Gestore del SII per l'accertamento e la verifica della condotta fraudolenta;
- c) i corrispettivi di fognatura e/o depurazione applicati secondo la struttura dei corrispettivi vigente, nel periodo interessato dall'abuso, al *volume minimo d'acqua* come determinato sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.

Il Gestore del SII provvede ad addebitare i predetti importi sulla prima fattura utile. Sono fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla condotta fraudolenta.

5. Il *volume minimo d'acqua* richiamato ai precedenti commi 2, 3 e 4, salvo una diversa durata dell'abuso comprovata mediante idonea documentazione, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) **Per le tipologie d'uso "Domestico Residente" e "Domestico non Residente"**: 200 l/ab/g per il numero dei componenti il nucleo familiare, per un periodo di anni 5;
- b) **Per la tipologia d'uso "Industriale"**: il volume di 2.000 l/g per un periodo di anni 5.
- c) **Per tutte le altre tipologie d'uso**: 1.200 l/g per un periodo di anni 5;

6. Il Gestore del SII, qualora accerti l'apertura di idranti antincendio per motivi diversi e/o l'uso della risorsa diverso da quello oggetto del contratto, provvede ad applicare la penale indicata al punto 6.6 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento. Il Gestore del SII provvede ad addebitare l'importo sulla prima fattura utile.

7. Il Gestore del SII provvede ad applicare la penale indicata nel punto 6.5 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento qualora il titolare di un contratto di fornitura "*Uso domestico*" che utilizza fonti di approvvigionamento autonomo, omette ovvero ritarda l'autodenuncia annuale dei volumi scaricati in pubblica fognatura. Il Gestore del SII provvede ad addebitare l'importo sulla prima fattura utile.

Art. 35 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce ad ogni effetto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato con Deliberazione Consiglio di Distretto "Sannita" del __/__/__, n. ____ ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni della normativa vigente, nonché i provvedimenti di volta in volta adottati dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).